

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1515
<b>Per un lutto del Presidente della Commissione onorevole Scoca:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1515
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario. (2108) . . . . .	1515
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente e Relatore</i> . . . . .	1515
1516, 1524, 1525, 1526 1527, 1528	1528
TROISI . . . . .	1515
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1516, 1518
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i> 1517, 1518, 1519, 1520, 1521	1521
1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528	1528
SALIZZONI . . . . .	1518
SAGGIN . . . . .	1518, 1520, 1521, 1524, 1526
CORBINO . . . . .	1519
FERRERI 1519, 1520, 1523, 1524, 1525, 1526	1526
1528	1528
VICENTINI . . . . .	1522, 1523
BAVARO . . . . .	1526
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1529

**La seduta comincia alle 9,30.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giannini Guglielmo.

**Per un lutto del Presidente della Commissione onorevole Scoca.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è adesso pervenuto un telegramma che ci annuncia la morte, avvenuta questa notte, della madre del nostro Presidente, onorevole Scoca. In quest'ora di profondo dolore del nostro Presidente, interpretando il vostro unanime commosso sentimento, propongo di inviare all'onorevole Scoca, a nome della Commissione finanze e tesoro, l'espressione delle nostre sentite condoglianze. (*Segni di generale consenso*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario. (2108).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

Ricordo che nella seduta di ieri 25 ottobre ho riferito io stesso su questo disegno di legge e, di conseguenza, anche nella seduta odierna ne sosterrò la discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Desidero sottolineare alcuni aspetti della relazione svolta ieri, soprattutto circa l'obiettivo principale del disegno di legge, che è quello di rendere omogenee le varie partite dei bilanci e giungere gradatamente, quindi, allo scopo generale della politica perequativa, cioè a documenti più veritieri.

Sulla stampa tecnica, questo disegno di legge è stato discusso da molto tempo e sono state avanzate anche osservazioni e critiche,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

alle quali ha alluso anche il relatore, critiche che si imperniano su due punti: sulla misura del coefficiente e sul tempo, stabiliti dal disegno di legge.

Per quanto riguarda il coefficiente, è stato detto che esso non rispecchia la situazione reale, la svalutazione effettivamente registratasi, per cui bisognerebbe elevarlo. Io penso, viceversa, che l'adozione del coefficiente 40 riferito all'anno 1938, sia ispirata proprio a quel carattere prudenziale cui alludeva ieri il relatore, perché un più alto coefficiente porterebbe automaticamente a dei rigonfiamenti nelle cifre del bilancio con ripercussioni notevoli anche sul mercato finanziario e con un riflesso anche di carattere psicologico che bisogna dimenticare in questo momento, perché attraversiamo una fase di forte tensione valutaria. Tutte le valute europee risentono della situazione del franco e della sterlina con le note conseguenze, mentre, bisogna riconoscerlo, per la nostra valuta e per qualche altra non ci sono questi timori. Orbene, proprio in questo momento una eccessiva elevazione del coefficiente di cui sopra potrebbe avere ripercussioni di carattere psicologico che hanno il loro peso ed importanza nel campo monetario. Quindi, sono d'accordo nel lasciare il coefficiente 40 rispetto al 1938, stabilito dal disegno di legge.

Così pure, è bene non lasciare indeterminata questa facoltà che, in effetti, diventa, indirettamente, quasi un obbligo per le conseguenze che derivano dalla mancata rivalutazione per conguaglio monetario; è bene che si fissi un termine, che è l'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Non aggiungo altro, perché si potrebbero riproporre tutte le questioni che si svolgono in dottrina per quanto riguarda la tassabilità, il concetto di reddito fiscale, ecc.; mi sembra che in questo modo noi ci avviciniamo alla maggiore coincidenza fra reddito economico e reddito fiscale, perché una delle ripercussioni più importanti di questo meccanismo è quello che si riflette sulla determinazione del reddito aziendale attraverso il gioco della posta dell'ammortamento.

Quindi, riservandomi di intervenire sui singoli articoli, manifesto il mio parere favorevole, nelle sue linee generali, al disegno di legge.

AMENDOLA PIETRO. In dipendenza a colloqui precedentemente avuti, l'onorevole Pieraccini ed io avevamo intenzione di presentare un emendamento; poi, d'accordo con il Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, onorevole Vanoni, lo abbiamo trasfor-

mato in un ordine del giorno; esso riguarda la possibilità di usufruire di questa disposizione di rivalutazione per conguaglio monetario anche per le aziende pubbliche. Il Ministro ci ha fatto presenti le ragioni per cui non era opportuno stabilire questo emendamento, ma ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno, impegnandosi di studiare la questione.

Chiedo al Ministro stesso di voler confermare il suo proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

« Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti al comma precedente. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

« Allorché si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

« Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

« Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1949, n. 49 ».

Al primo comma dell'articolo 1, dopo la parola « possono », nella mia relazione avevo fatto cenno ad un emendamento, nel senso di imporre l'obbligo di questa rivalutazione.

Avverto, che gli onorevoli Salizzoni, Pesi, Amendola Pietro e Pieraccini hanno presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 1:

« *Dopo le parole*: altri enti tenuti a redigere il bilancio possono, *aggiungere le seguenti parole*: anche in deroga a particolari disposizioni statutarie prebelliche ».

Aggiungo, inoltre, che i deputati Pieraccini, Amendola Pietro, Dugoni e Salizzoni hanno presentato un ordine del giorno con il quale invitano il Governo a preparare al più presto un disegno di legge sulla stessa materia per quegli enti pubblici che, in forza di disposizioni particolari, non possono procedere, allo stato attuale della legislazione, alla rivalutazione.

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. Non è possibile introdurre tale obbligo. Le valutazioni dei cespiti, nell'ambito delle disposizioni di legge, costituiscono in modo caratteristico elemento discrezionale degli organi sociali. Ora, bisogna lasciare questa facoltà secondo le competenze e le responsabilità degli organi sociali, perché, per esperienza quotidiana, sappiamo che ci sono taluni impianti che non hanno subito un aumento di 40 volte nei confronti del valore prebellico e vi possono, inoltre, essere seri motivi attinenti alla gestione dell'impresa che possono consigliare gli organi competenti a non procedere ad alcuna rivalutazione. Si tratta, quindi, non di imporre un obbligo, bensì di fissare dei limiti massimi ai quali la rivalutazione può arrivare, con le conseguenze che il disegno di legge prevede. Un elemento di obbligatorietà può introdursi — come è introdotto dal disegno di legge in esame — soltanto indirettamente, disponendo un limite di tempo fino al quale le rivalutazioni monetarie possono essere effettuate godendo dei benefici previsti dalla legge e, scaduto il quale, esse non sono più ammesse e le rivalutazioni hanno, quindi, tutto il carattere di rivalutazioni economiche. D'altro canto, tale limite di tempo deriva dalla opportunità che vengano redatti dei bilanci più chiari,

definitivi e tali da poter costituire la base della determinazione del reddito, ed inoltre dalla necessità di evitare che aumenti di valori futuri, in periodo che si confida sia di stabilità monetaria, (e perciò non aventi più il carattere di rivalutazioni monetarie) vengano ancora indicati come tali.

Per quello che riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Amendola Pietro, Pesi, Pieraccini e Salizzoni, pregherei di non insistere. Sono d'accordo che anche gli enti pubblici, gli enti organizzati con il carattere di aziende parastatali, debbono poter godere di criterio analogo, ma siccome alcune di queste aziende hanno fissati i criteri di valutazione dei loro bilanci in uno statuto approvato a norma di legge, e questi criteri sono legati spesso alla natura dell'ente stesso, temo sia pericolosa una norma di carattere generale che svincoli questi enti dall'osservanza di particolari norme statutarie. Si tratterà eventualmente, se questo sarà ritenuto necessario, di rivedere per ciascuna di queste aziende gli statuti sul punto relativo alle valutazioni dei cespiti nei bilanci: e questo dovrà essere fatto tenendo conto delle necessità di rispettare criteri di sana amministrazione per ognuna di queste aziende.

Quindi, sarei disposto ad accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Pieraccini ed altri, con il quale si invita il Governo a promuovere queste disposizioni legislative, ma avrei una preoccupazione se accettassimo l'emendamento di carattere generale che sostituisce tutte le norme specifiche dei singoli statuti. Per ricordare un caso specifico discusso in questi ultimi tempi — la rivalutazione del patrimonio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — io credo che sia opportuno esaminare specificamente questa situazione, anche per stabilire in base a quali criteri deve essere eseguita la rivalutazione. Si tratta di investimenti fatti per servire determinati impegni che l'Istituto ha assunto: per cui probabilmente sarà opportuno non seguire il criterio del valore dei beni di mercato, ma della capitalizzazione del reddito di questi beni.

In secondo luogo, sarà opportuno stabilire nella legge il criterio della destinazione, perché io non so se, nell'I.N.A., ciò non serva a rivalutare le polizze di assicurazione sulla vita che costituiscono la riserva matematica. È, quindi, tutta una serie di problemi di carattere specifico riferentisi ai singoli istituti che è bene che Governo e Parlamento esaminino caso per caso con delle norme appropriate. Ecco perché non abbiamo proposto di applicare automaticamente la legge a que-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

sti istituti; ma accetto l'impegno contenuto nell'ordine del giorno di rivedere al più presto possibile tutti gli istituti e leggi speciali in maniera di dare quelle norme che rispondono alle esigenze dei singoli istituti.

SALIZZONI. Dopo aver udito le dichiarazioni del ministro Vanoni, dichiaro di ritenere l'emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Anche a nome degli altri colleghi, mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Salizzoni.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Prima di passare alla votazione dell'articolo vorrei far presente alla Commissione che ieri il relatore ha accennato a due possibili emendamenti. Su uno si è già intrattenuto l'onorevole Troisi stamattina, quando ha detto che anche da parte della stampa è stato chiesto che il termine per eseguire l'operazione fosse o tolto o più lungo di quello previsto nella disposizione del disegno di legge. Io ritengo che sia opportuno chiudere questa fase di rivalutazione e, quindi, fisserei un termine relativamente breve, per le ragioni che ho detto prima.

In secondo luogo, a me pare, poiché possiamo fondatamente ritenere che questa legge non potrà essere pubblicata prima del gennaio dell'anno 1952, che, in pratica, si daranno a tutte le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 1951, più di due anni di tempo per eseguire l'operazione. È un tempo sufficientemente lungo, senza bisogno di prolungare ulteriormente uno stato di incertezza che è particolarmente grave.

Vorrei aggiungere ancora che il coefficiente 40 è stato scelto con un certo criterio di equilibrio, ma anche con un criterio fiscale. Come accennavo prima, non tutti gli impianti e investimenti hanno subito una uguale rivalutazione in confronto al 1938. In molti casi il coefficiente di 40 non verrà raggiunto. Ora, chi ha invece avuto una rivalutazione nei valori dei suoi cespiti patrimoniali superiore a 40 volte in confronto al 1938, può ben essere chiamato a contribuire allo Stato nella forma che implicitamente viene determinata da questo disegno di legge: nel senso, cioè, che le plusvalenze eccedenti le 40 volte i valori di acquisto del 1938 (o eccedenti gli altri coefficienti previsti per ciascun anno) quando siano realizzate, vengono a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile: si tratta, in effetti, di una particolare forma di reddito che qualche azienda ha avuto e qualche altra no. In tale modo si stabilisce anche un certo criterio di giustizia perequativa.

Ho desiderato sottolineare questo criterio, perché vorrei che fosse ben chiaro che con questa legge lo Stato intende chiudere la materia delle rivalutazioni monetarie; non deve esserci, cioè, l'illusione che al di là di questo coefficiente 40 si possa tornare successivamente applicando altri coefficienti. Nel 1951 lo Stato, con questa legge, dice: applico un coefficiente 40 al 1938; al di sopra di questo esiste un reddito tassabile e procederò al momento opportuno alla tassazione.

C'è un particolare tecnico da tener presente. Ci sono società le quali portano nel loro patrimonio titoli azionari o partecipazioni di altre società. Al riguardo è stato proposto questo problema: che cosa deve fare la società madre che porta nel portafoglio un titolo di una società, la quale effettua la rivalutazione dei suoi cespiti nell'ultimo giorno utile concesso per la rivalutazione? La società madre non sarebbe in grado di applicare le variazioni conseguenti alla rivalutazione dei cespiti fatti dall'altra società.

Su questo punto vorrei rimettermi al consiglio della Commissione. In via equitativa sarebbe giusto che, se c'è un determinato cespite la cui valutazione non dipende da colui che forma il bilancio, ma da un altro organismo, la rivalutazione possa poi, in un secondo momento, essere riportata nel bilancio della prima società. Se la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe introdurre un emendamento all'articolo 1 che potrebbe suonare così:

« La rivalutazione dei titoli azionari, può, tuttavia, essere effettuata anche oltre tale termine, purché entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività ».

Tale emendamento dovrebbe essere inserito dopo il primo comma dell'articolo 1.

SAGGIN. Se la società, emittente del titolo, non rivaluta, o procede alla rivalutazione nell'ultimo giorno utile, in modo da mettere in condizione di disagio l'altra società, occorre dare la facoltà a quest'ultima, in via subordinata, di procedere alla rivalutazione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo non è possibile. Io non posso portare nel mio bilancio un titolo azionario non quotato in borsa ad un valore superiore a quello che la società emittente dà al suo titolo attraverso le valutazioni dei suoi cespiti. Né, per i titoli quotati in borsa, posso prescindere dalle quotazioni di borsa, in quanto sono in ogni caso vincolato alla norma

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

del n. 4 dell'articolo 2425 del codice civile, confermato esplicitamente, in relazione alla rivalutazione, dal penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

CORBINO. E non si può spostare la data all'anno successivo, unicamente per i titoli che fanno parte del portafoglio?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. E questa è appunto la proposta che io faccio con l'emendamento presentato.

FERRERI. Al terzo comma dell'articolo 1 si dice che « allorché si procede alla rivalutazione delle attività, debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, ecc., con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge... ». Nel primo comma, viceversa, dello stesso articolo, si stabilisce che la « rivalutazione per conguaglio monetario delle attività », deve esser fatta « sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella ». Non si arriverà, in questo modo, a qualche sproporzione nelle due poste del bilancio delle aziende?

Adottandosi per le attività coefficienti più moderati di quelli proposti dalla tabella e dovendosi applicare (terzo comma dell'articolo 1) per « i corrispondenti fondi di ammortamento » iscritti al passivo, obbligatoriamente, i coefficienti indicati nella tabella, « in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti », si potrà arrivare a valutare le attività per difetto e i fondi di ammortamento per eccesso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io credo che questa norma sia opportuna.

Va tenuto presente che, secondo questa legge, la rivalutazione è considerata come rivalutazione monetaria fino al limite massimo di 40 volte il valore del 1938 (con gli altri coefficienti previsti dalla tabella per gli anni successivi) e che, in applicazione delle disposizioni del codice civile, confermate dalla legge in esame, nella rivalutazione dei cespiti non possono essere attribuiti valori superiori a quelli che essi hanno attualmente.

Va ancora tenuto presente che, per i cespiti soggetti a deperimento e quindi ad ammortamento, si procede oggi alla rivalutazione della parte residua, tuttora esistente nel patrimonio sociale, del cespite iniziale, e non alla rivalutazione dell'intero cespite iniziale, oggi non più esistente materialmente o economicamente.

Ora, se la parte del cespite tuttora esistente ha un valore minore del costo di essa parte

rivalutato per 40 volte, ciò significa che gli ammortamenti annuali sono stati insufficienti e quindi, a rigore, la loro rivalutazione dovrebbe avvenire con un coefficiente maggiore di quello proprio di ciascun anno; ma non di certo con un coefficiente minore. Questo, invece, secondo la legge, non avviene, perché la legge dispone che la rivalutazione degli ammortamenti abbia luogo con coefficienti di ciascun anno. Il minor valore attuale comporterà che la rivalutazione del prezzo iniziale dell'intero cespite avverrà con un coefficiente più basso di quello massimo consentito.

Ciò che non avrebbe nessun senso e nessuna giustificazione, sarebbe proprio che gli ammortamenti eseguiti in ciascun periodo venissero rivalutati con coefficienti più bassi che non quelli previsti dalla legge per il periodo stesso. Gli ammortamenti già avvenuti hanno avuto luogo, con relativa detrazione fiscale, nella moneta di ciascun anno in cui sono stati effettuati, la quale quindi non può essere rivalutata altrimenti che con i coefficienti degli anni stessi. Il fatto che il residuo del cespite abbia oggi un valore minore del suo costo rivalutato, non ha alcun rapporto con il coefficiente proprio di ciascun anno di ammortamento.

Come ho detto prima, il minor valore attuale del residuo del cespite comporterà una rivalutazione del costo originario con un coefficiente minore di quello massimo consentito, ma non certamente l'applicazione agli ammortamenti di coefficienti minori. Altrimenti, fra l'altro, se i coefficienti dovessero essere necessariamente gli stessi per la rivalutazione dell'intero prezzo e degli ammortamenti, non si saprebbe praticamente quale via seguire per limitare la rivalutazione al costo attuale; o quanto meno tale risultato potrebbe venire raggiunto soltanto in modo più complicato e arbitrario.

La preoccupazione dell'onorevole Ferreri che le attività vengano valutate per difetto e i fondi di ammortamento per eccesso, non ha motivo di sussistere, perché rientra nella responsabilità degli organi sociali di procedere ad una rivalutazione che, tenendo conto del principio che i fondi di ammortamento devono venire rivalutati con i coefficienti previsti da ciascun periodo e tenendo conto della norma che impedisce una valutazione superiore al valore attuale, applichi ai prezzi originari d'acquisto un coefficiente di rivalutazione (nel limite di quello massimo consentito) tale che il risultato sia che il cespite, così come è oggi posseduto dalla società, non

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

venga portato in bilancio a un valore superiore a quello che esso ha.

FERRERI. Dal punto di vista fiscale la spiegazione è perfetta, ma dal punto di vista del conto del reddito, ossia dall'utile netto, da esibire ai terzi, la posizione risulterebbe niente affatto chiara e, direi quasi difettosa.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non comprendo perché, dal punto di vista del reddito, la posizione non dovrebbe risultare chiara.

Indubbiamente, nella determinazione dei valori la redditività degli impianti costituisce elemento di grande importanza, come del resto è detto anche nell'articolo 1 che stiamo esaminando.

Devo dire che, da parte mia, questo problema che ora stiamo considerando l'ho esaminato, in sede di formulazione del disegno di legge, molto attentamente, perché temevo che si potesse determinare un'ingiustizia, ma mi sono convinto che così non è, e che sarebbe invece un errore fare diversamente.

Ripeto che il limite delle rivalutazioni, per ovvia e pacifica necessità di evitare gonfiamenti dei bilanci su valori irreali e inesistenti, è dato dai valori attuali dei cespiti, i quali non hanno nulla a che vedere con la rivalutazione degli ammortamenti fiscali già effettuati. Ora, dal punto di vista delle aziende, o attraverso una valutazione di un cespite inferiore al valore attuale, si costituisce una riserva occulta ed allora è giusto che questo sia messo in evidenza anche fiscalmente attraverso successive maggiori tassazioni dei redditi perché non giuoca più l'ammortamento, oppure questo valore non c'è, e allora non c'è neanche il pericolo di successive tassazioni; salvo per i maggiori valori che il cespite acquista successivamente, i quali però non hanno più carattere monetario.

Ma tutto questo è indipendente e non ha nulla a che vedere con la rivalutazione delle quote di ammortamento.

FERRERI. Forse io e l'onorevole Ministro camminiamo su due strade diverse: l'onorevole Ministro si attiene al conto patrimoniale ed io a quello del reddito, cioè sulla seconda parte del bilancio delle società, la quale interessa una sfera più ampia e più variabile di persone, come quegli azionisti che oggi comprano le azioni e domani possono venderle e ché, nel momento in cui detengono le azioni, hanno interesse a che la valutazione del reddito di quell'esercizio per cui percepiscono il dividendo sia la più esatta possibile. A loro non interessa la continuità della vita azien-

dale, ma l'esercizio in cui percepiscono gli utili.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non solo per quell'esercizio, ma per tutti gli esercizi successivi in cui resta in vita un cespite come prodotto di reddito e che è fiscalmente ammortizzato, noi abbiamo un reddito tassabile maggiore rispetto ad aziende similari che hanno una parte del loro patrimonio da ammortizzare.

FERRERI. Lei sa con quanta preoccupazione certe aziende svolgono la loro politica aziendale per avere un reddito e un dividendo presso a poco costante.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ed è proprio questa una delle ragioni del coefficiente 40: di non consentire alle aziende di fare un passo più lungo delle proprie possibilità.

SAGGIN. Io sono d'accordo, sulla linea enunciata dall'onorevole Ministro, però, per scendere un po' sul terreno pratico, debbo ricordare che, effettivamente, non sempre, da parte degli uffici accertatori, si accetta il coefficiente di ammortamento che gli amministratori indicano nei loro bilanci. Ed allora, anche quella media dei coefficienti di ammortamento che è data dall'ufficio tassatore viene applicata come coefficiente di ammortamento in ogni singolo bilancio. Pertanto domani, in pratica, come farà un ufficio tassatore ad applicare il coefficiente per una cifra intera, mentre per la rivalutazione del patrimonio si adopera un altro coefficiente?

Desidererei, quindi, essere messo al corrente del come possa applicare domani un ufficio tassatore questo coefficiente, quando non ha riconosciuto nel passato, per l'applicazione del tasso di ammortamento, il tasso medio assegnato dall'ufficio stesso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questa è la solita divergenza fra ammortamento fiscale e ammortamento aziendale. Il fisco fa una sua politica dell'ammortamento; anche il fisco tende ad avere una stabilità nel reddito delle aziende che corrisponda ad una stabilità nella tassazione e, quindi, tende a fare in modo che gli ammortamenti siano adeguati a una vita media economica degli impianti, mentre vi possono essere amministratori che vogliono rallentare il ritmo degli ammortamenti. Però, questo ritmo degli ammortamenti fiscali è noto e gli uffici sanno, categoria per categoria, quale è il coefficiente annuo di ammortamento per i diversi impianti. Vi sono difficoltà di carattere pratico dove l'accertamento non è stato analitico, però, siccome questa disposi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

zione riguarda gli anni passati, presso a poco per tutte le aziende — tolte quelle nuove — che il primo capovero ammette per la prima volta alla rivalutazione, si stabilisce, caso per caso, il coefficiente annuo di ammortamento da applicare per gli impianti. Si procede, quindi, caso per caso; quando ho accertato un reddito nel 1942 su beni « tot » ed ho accordato un tanto per cento di ammortamento, questo lo moltiplico ora per il coefficiente ed il risultato mi rappresenta l'ammortamento del 1942; si fa la somma di tutti gli ammortamenti così calcolati e quello che resta è il valore degli impianti.

SAGGIN. E per gli imprenditori privati?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. È necessario che l'imprenditore privato sia in condizione di presentare i bilanci di tutti gli anni nei quali si è verificato questo fenomeno, quindi dal 1938, per vedere a che punto di deterioramento siano arrivati nel 1948 e poi ad ognuno si applica il coefficiente di ammortamento e di rivalutazione.

SAGGIN. E allora si intende che per l'imprenditore privato si agisce quando egli presenta il bilancio legale?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Bisogna che legalmente sia stabilita la vita dell'impianto da parte dell'imprenditore, perché io debbo poter fare la storia di questo impianto, debbo vedere quanto è stato ammortizzato nel 1938 ed è sul valore residuo che io debbo agire.

SAGGIN. La figura dell'imprenditore privato rappresenta una novità, perché prima si parlava di rivalutazione delle aziende a carattere societario. Ora, l'imprenditore privato, anche precedentemente a questa rivalutazione e, in modo particolare, precedentemente alla legge perequativa, aveva la possibilità di trattare e concordare il reddito di ricchezza mobile dimostrando di possedere una contabilità tenuta regolarmente. Stava in facoltà dell'ufficio tassatore di accettare o meno la veridicità della contabilità.

Ora, con la legge 11 gennaio 1951, n. 25, sembrerebbe pacifico che gli uffici fiscali debbano accettare il reddito risultante dalle contabilità tenute regolarmente dagli imprenditori privati. Su questo punto vorrei avere una dichiarazione di tranquillità perché, per quella esperienza che possiedo come commercialista, ho l'impressione precisa che quando un imprenditore privato presenterà, valendosi della predetta legge 11 gennaio 1951, la propria contabilità, novantanove volte su cento

questa contabilità non sarà accettata e ne spiego subito la ragione.

Per i bilanci di una società anonima, o a responsabilità limitata, o società che hanno l'obbligo della presentazione del bilancio, o del deposito di esso presso il tribunale, vi è l'obbligatorietà — escluse per quelle a responsabilità limitata fino a cinquantamila lire — della dichiarazione del collegio sindacale; per il bilancio presentato, invece, al fisco questo obbligo della relazione e, quindi, dell'accertamento da parte del collegio sindacale non c'è, per cui manca, oltre che il deposito presso l'autorità giudiziaria, anche la dichiarazione da parte di questo collegio sindacale. Io non so, perciò, come potrà l'ufficio fiscale accogliere con una certa tranquillità la dichiarazione fatta dall'imprenditore privato sulla veridicità del proprio bilancio. Ed allora, se questa è la difficoltà iniziale, come si potrà arrivare all'accettazione della rivalutazione del proprio patrimonio e, quindi, del reddito e dell'ammortamento? Perché, se è nell'animo del procuratore delle imposte di non accettare queste deficienze del bilancio e della contabilità, in quanto mancano organi responsabili che dichiarino la veridicità del bilancio, non so come si potrà accettare la rivalutazione del patrimonio da parte dell'imprenditore privato.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La risposta è nelle istruzioni che il Ministero ha emanato, quando ha detto che per l'applicabilità della legge 11 gennaio 1951 non si richiede il rispetto di tutte le formalità chieste dal codice civile per attribuire veridicità agli inventari, anche perché oggi non funziona il libro delle imprese presso i singoli tribunali. Abbiamo detto, viceversa, che si deve guardare alla contabilità sostanziale dell'inventario, al modo con cui l'inventario è tenuto e presentato. Evidentemente, se viene presentato un inventario composto di tre voci sole, sarà difficile che l'ufficio delle imposte lo accetti, ma se viene presentato un inventario serio, analitico, che comprenda tutte le voci, l'amministrazione sarà felice di prendere a base l'inventario.

Su questo punto, quindi, posso dare assicurazioni perché le disposizioni dicono di non attenersi alla forma, ma alla sostanza dell'inventario, che esso sia completo e tenuto in modo da permettere l'opera di controllo da parte dell'Amministrazione.

SAGGIN. Le disposizioni che ha ricordato l'onorevole Ministro erano in vigore anche dieci anni fa, tuttavia non sono servite a niente. Ora l'atmosfera è un po' cambiata, è

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

stata emanata la legge perequativa e c'è da augurarsi che tanto i contribuenti che gli uffici tassatori si uniformino alle nuove disposizioni. Tuttavia io sono perplesso sulla possibilità che siano accettate per buone queste contabilità e, in secondo luogo, credo che ci siano difficoltà nel mettere in esecuzione le norme contemplate nell'articolo 1 di questo disegno di legge. Per conto mio, sono d'avviso che la contabilità dell'imprenditore privato non sarà mai messa in condizione di essere ritenuta veritiera dal fisco. Sono convinto, d'altra parte, che questa possibilità non potrà mai avere esecuzione perché c'è questa fondamentale situazione di fatto: che tanto l'ufficio che l'imprenditore cercheranno di continuare a danneggiarsi reciprocamente.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Noi dobbiamo fare la legge in modo da consentire ai privati di fare il loro inventario e di consentire agli uffici di utilizzare questi inventari. La pratica, poi, ci potrà consigliare, ma il presupposto è che l'inventario sia sincero. Quando gli imprenditori privati porteranno inventari sinceri le cose andranno certamente bene.

VICENTINI. Vorrei domandare all'onorevole Ministro delle finanze se può accettare un'aggiunta al terzo comma che, pertanto, risulterebbe del seguente tenore:

« Allorché si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti, o quelli minori che dovessero essere adottati in applicazione al primo comma dell'articolo 1 ».

Questo emendamento si proporrebbe di ovviare a quella mancanza di euritmia accennata dall'onorevole Ferrari e che si verrebbe a creare fra la rivalutazione delle attività e del fondo di ammortamento applicando coefficienti diversi, il cui effetto si ripercuote direttamente sul reddito. Se noi consideriamo dal punto di vista fiscale la tassabilità nel tempo, le ragioni esposte dall'onorevole Ministro non perdono nulla; però, bisogna considerare che il reddito di un'attività economica non è un qualche cosa di stabile, ma di fluttuante a seconda delle ripercussioni e delle possibilità del mercato.

Quindi, noi potremmo trovarci nella condizione, in un determinato esercizio, di aver fatto la rivalutazione con un coefficiente mas-

simo, e quindi di avere inciso sulla materia tassabile di quell'anno con una quantità superiore in rapporto alla normale rivalutazione applicata alle attività; di trovare, in un secondo esercizio, che la materia imponibile, per la mancata possibilità di reddito derivante dalla situazione di mercato, non consentirà il recupero che l'onorevole Ministro ritiene di poter effettuare con il maggior reddito messo in evidenza per la stabilizzazione o diminuzione dell'ammortamento.

Questo concetto dell'euritmia verrebbe anche ad incidere su quella prassi che è in atto, cioè che ogni anno si stabilisce e si tassa, ai fini fiscali, il reddito di quell'anno. Quindi, l'introduzione della facoltà, dell'obbligatorietà, di rivalutare anche gli ammortamenti in rapporto alla rivalutazione applicata alle attività, dovrebbe rispondere al criterio dell'annualità del bilancio e, quindi, determinazione del reddito di quell'anno, a salvaguardia anche degli interessi del fisco.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi pare che l'onorevole Vicentini non consideri che noi non procediamo, in base al provvedimento in esame, ad una automatica e meccanica ricostituzione dei bilanci, e cioè ad una meccanica traduzione delle diverse poste dalle lire di certi anni alle lire attuali. Se così fosse, potrebbe spiegarsi la esigenza dell'euritmia alla quale egli si richiama. Noi procediamo invece — in base ad una norma già esistente fin dal decreto del 1948, ed ora confermata e riprodotta — ad una rivalutazione al minore fra il valore attuale e quello originario moltiplicato per 40 volte. Il valore attuale non può quindi, in nessun caso, essere superato. In relazione a questo, viene anche fissato un termine per procedere a tali rivalutazioni. Una volta effettuate le rivalutazioni e scaduto il termine, eventuali successive plusvalenze non hanno più carattere monetario, bensì economico. Ora, tale essendo il carattere della rivalutazione, assume particolare importanza la norma del valore attuale. I due elementi costituiti da un lato dalla rivalutazione del costo originario del cespite e dall'altro dalla rivalutazione degli ammortamenti fiscali annualmente ammessi in detrazione, muovono separatamente e poiché ogni ammortamento è avvenuto in un certo periodo, esso non può venire rivalutato che con il coefficiente previsto per quel periodo, come ho detto prima, rispondendo all'onorevole Ferreri.

Il valore attuale non è la risultanza di una meccanica rivalutazione dei costi e degli ammortamenti, ma deve venire determinato sul-



la base dell'effettivo valore del residuo del cespite, quale è attualmente posseduto dalle società. La differenza fra le suddette due rivalutazioni è il limite massimo. Quando il residuo attuale del cespite abbia un valore effettivo minore, la rivalutazione degli ammortamenti dovrebbe avvenire con coefficienti ancora maggiori, non certamente con coefficienti minori. Fermo invece rimanendo che la rivalutazione degli ammortamenti avviene con i coefficienti di ciascun anno in cui ebbero luogo, gli amministratori eviteranno di superare il valore attuale del cespite procedendo alla rivalutazione del prezzo originario del cespite con un coefficiente inferiore a quello massimo consentito.

La norma in esame potrebbe prestarsi a critiche se, in conseguenza di essa, potessero verificarsi dei casi in cui il coefficiente 40 venisse a trovarsi ridotto; nei quali, cioè, la rivalutazione venisse limitata al disotto del coefficiente 40, pur avendo il residuo attuale del bene un valore di 40 volte quello che tale parte del cespite aveva nel 1938. Questo assolutamente non è. La possibilità di giungere ad una rivalutazione fino a quaranta volte, viene in ogni caso rispettata. La rivalutazione a un minore livello dipenderà dal minor valore attuale del cespite, secondo il responsabile giudizio dell'imprenditore o degli organi sociali, oppure da criteri amministrativi dell'imprenditore o degli organi sociali.

La necessità, invece, che in ogni caso in cui si procede a rivalutazione, gli ammortamenti fiscali degli anni precedenti vengano rivalutati con il coefficiente proprio dell'epoca in cui sono avvenuti, deriva, dalla necessità di evitare di aprire un'altra via attraverso la quale i coefficienti massimi previsti dalla Tabella possano venire largamente superati; ed inoltre da una necessità di chiarezza e di semplicità per gli uffici. Se questi dovessero seguire coefficienti di rivalutazione differenti anche per gli ammortamenti, si creerebbero enormi difficoltà pratiche.

VICENTINI. Dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento.

FERRERI. Dopo l'inserimento di un nuovo comma fra il primo ed il secondo, che proroga di un anno la possibilità di rivalutare il portafoglio attivo della società secondaria, in attesa che quella primaria possa fare la propria rivalutazione, resta fermo il quarto comma, il quale prescrive che « Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del mi-

nore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma »? Perché, allora, dovremmo distinguere due casi: società che hanno azioni quotate in borsa, per cui non è necessario l'anno di attesa: società che hanno azioni non valutate in borsa, per le quali si concede un anno.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io non credo che l'anno di proroga previsto dal comma aggiunto debba essere limitato alle sole azioni non quotate in borsa e debba essere invece escluso per le azioni quotate in borsa.

Quando vi sono rivalutazioni dei propri cespiti da parte di una società, spesso vi sono anche spostamenti nella valutazione di borsa del titolo. Questo perché dalla società emittente vengono messe in evidenza certe situazioni particolari che il mercato forse non aveva considerato.

Ora, lo spostamento di un anno del termine fino al quale è possibile la rivalutazione delle azioni, in confronto al termine previsto per la rivalutazione degli altri cespiti, è giustificata: a) per le azioni non quotate in borsa (per le quali la rivalutazione monetaria trova un limite, oltre che nei coefficienti stabiliti dalla tabella, nel « prudente apprezzamento degli amministratori » di cui all'articolo 2425, n. 4 codice civile) dal fatto che è giusto lasciare un margine di tempo alla società che possiede le azioni per esaminare le rivalutazioni patrimoniali effettuate dalla società emittente e per tenerne conto; b) per le azioni quotate in borsa (per le quali il limite ai sensi del codice civile e del comma penultimo dell'articolo 1 della legge che stiamo esaminando è costituito, oltre che dai coefficienti, « dall'andamento delle quotazioni ») dal rilievo che è opportuno lasciare un certo margine di tempo affinché le quotazioni possano eventualmente tenere conto dell'avvenuta rivalutazione dei cespiti.

FERRERI. Ho il dubbio che possano nascere difficoltà consentendo la proroga di un anno in entrambi i casi.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il comma quarto ha solo valore di interpretazione ed integrazione degli articoli del codice civile che dettano norme per la rivalutazione dei singoli cespiti patrimoniali. Non interferisce, quindi, sulla maniera in cui queste rivalutazioni debbono essere fatte. Il primo e il secondo capoverso stabiliscono il momento e queste sono norme so-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

stanziali; ci sono altre norme in questa legge che hanno valore sostanziale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, la cui formulazione, con l'emendamento suggerito dal Ministro, onorevole Vanoni, viene ad essere la seguente:

« Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

La rivalutazione dei titoli azionari può tuttavia essere effettuata anche oltre tale termine, purché entro l'esercizio successivo a quello in cui la Società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.

Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

Allorché si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osser-

vanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento.

Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi ».

SAGGIN. Secondo questo articolo si « considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento ». Desidererei avere una spiegazione.

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. È la ripetizione della norma contenuta nell'articolo 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94. Se leggiamo il testo della relazione ci accorgiamo che esso è abbastanza chiaro su questo punto.

« Quale realizzo va considerato anche quella particolare forma che si attua attraverso il logoramento degli impianti e la vendita dei prodotti, e trova la sua espressione negli ammortamenti. Pertanto, anche nel determinare gli ammortamenti fiscalmente ammessi, si deve tener conto del suddetto limite, con la conseguenza che le quote annuali di ammortamento non potranno più essere portate in detrazione dal reddito lordo, quando il limite stesso sia stato raggiunto », ossia il limite degli ammortamenti degli impianti è di 40 volte il valore portato dalla legge.

FERRERI. Il secondo comma dell'articolo 2 dice che: « Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie..., ecc. »; il legislatore ha, quindi, di fronte lo schema di un bilancio con un capitale sociale e delle riserve. Lo schema

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

di un bilancio che abbia un capitale sociale e delle perdite di esercizi precedenti, che sorte avrà di fronte alla rivalutazione degli elementi patrimoniali e del capitale?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La logica del provvedimento è che hanno diritto alla rivalutazione solo i mezzi propri investiti nell'azienda. Le perdite si portano in bilancio per il recupero nei redditi successivi.

Il concetto di questa norma, in sostanza, è il seguente: hanno diritto ad essere rivalutati gli investimenti che sono fatti con denari propri dell'azienda, considerando come tali il capitale versato dai soci e le riserve, che sono utili che i soci hanno riversato nell'azienda invece di ripartirli.

FERRERI. La mia domanda era più limitata e non investiva il processo storico di formazione del patrimonio. Volevo risolvere questo problema: come la riserva, che va aggiunta al capitale sociale, segue la sorte del capitale sociale in sede di rivalutazione, perché non deve seguire la stessa sorte del capitale sociale la perdita di esercizi precedenti, ed essere magari, in questa occasione, eliminata, dato che non avrebbe alcuna conseguenza?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo viene dopo, eventualmente, quando si parla di aumento di capitale o di copertura di perdite. Ad ogni modo qui non si parla di presente o di passato.

FERRERI. Ritiro allora la mia richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale

sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, né destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del Codice civile.

« L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa ».

Ricordo che, nella precedente seduta del 25 ottobre, avevo proposto, dopo il primo comma, il seguente nuovo comma:

« I detti saldi possono inoltre essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La portata e le ragioni di questo articolo sono ampiamente illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge, alla quale quindi mi permetto rinviare, per non ripetere qui le stesse cose. Tali ragioni erano state anche autorevolmente fatte presenti dalla dottrina. La norma corrisponde inoltre ad analoghe disposizioni introdotte in altre legislazioni.

In breve, la norma risponde alla esigenza di cautelare la società e i terzi contro l'effettiva riduzione di capitale che si verificherebbe con la distribuzione ai soci di plusvalenze monetarie nei limiti della rivalutazione monetaria del capitale. Da qui la distinzione fra un ammontare di saldi fino alla rivalutazione del capitale e della riserva legale, del quale non può disporsi se non con la osservanza delle norme di legge sulla riduzione del capitale sociale, e l'eccedenza su tale ammontare, della quale invece le società possono disporre come ritengono meglio. Voglio soltanto sottolineare la opportunità della norma — ingiustamente criticata, senza sufficiente approfondimento, da qualche organo di stampa — secondo la quale, nei limiti sopra indicati, il divieto riguarda anche l'utilizzo dei saldi a copertura di perdite, con conseguente distribuzione di utili. Infatti, ove tale precisazione non fosse stata aggiunta, il divieto di disporre dei saldi, nei limiti della rivalutazione del

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

capitale e delle riserve, senza l'osservanza delle norme sulla riduzione del capitale, avrebbe potuto venire facilmente eluso, in caso di perdite, imputando i saldi a copertura di perdite e creando così la premessa, richiesta dal terzo comma dell'articolo 2433 del codice civile (avvenuta la copertura delle perdite) per fare luogo alla distribuzione di utili. Vero è, invece, che, per farsi luogo a distribuzione di utili, le perdite dovranno venire coperte in modo diverso, e non mai con la quota di saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e delle riserve.

SAGGIN. E per l'imprenditore privato? Se ha dell'attivo in conseguenza della rivalutazione?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'imprenditore privato non distribuisce niente, è lui stesso padrone del patrimonio.

FERRERI. La norma contenuta nella seconda parte del primo comma dell'articolo 4: « Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del codice civile », ha solo un carattere esteriore, perché l'utilizzare questo saldo, questa eccedenza attiva, per costituire o integrare il fondo di indennità o di quiescenza, non vuol dire aumentare il patrimonio finanziario; si tratta, cioè, di una norma che non fa né bene né male, ma crea l'illusione che si sia potenziato il fondo di riserva, quando si è iscritta al passivo una somma maggiore ma senza corrispondente attività liquida. Non si tratta, in altre parole, di un accantonamento, come si fa qualche volta, perché il patrimonio rimane quello che era.

BAVARO. Desidererei un chiarimento sull'emendamento presentato dal relatore concernente il rimborso della rivalutazione dei debiti esteri. Per quello che mi risulta, tale rimborso viene fatto mediante acquisto sul mercato dei titoli che sono in circolazione e la quota di ammortamento annuale viene fatta mediante la distruzione di tali titoli e, quindi, con il rimborso sulla piazza del controvalore. Quel margine, quindi, a che cosa servirebbe?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Voglio chiarire all'onorevole Ferreri che sono d'accordo con lui che questa disposizione, che non è nuova, ma riproduce soltanto una norma della legge 1° aprile 1949, n. 94, non aggiunge né toglie nulla alla situazione patrimoniale dell'azienda ed alle garanzie dei dipendenti. Essa, però,

ha un valore formale importante: quello di dare a questo fondo un'effettiva espressione monetaria.

Noi sappiamo che, per un certo periodo, ed anche adesso, alcune aziende non danno al fondo licenziamenti alcuna espressione in bilancio, perché altrimenti si troverebbero con uno spareggio al quale non potrebbero far fronte. La norma in esame fa eccezione al principio che non è possibile distribuire o imputare a copertura di perdita, saldi attivi per una parte corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale se non con l'osservanza delle norme sulla riduzione del capitale, e consente invece che i saldi, anche rientranti in tale quota, vengano imputati a coprire il fondo di indennità e licenziamento.

Altrettanto è da dirsi per l'emendamento proposto dal relatore che io accetto. Nel bilancio delle aziende ci possono essere poste passive costituite da debiti in valute estere, che fino a questo momento non sono state rivalutate per ragioni analoghe a quelle dette sopra. Ma non può dirsi che il bilancio sia veritiero. È consigliabile quindi, anche in tale caso, ammettere, in deroga alla disposizione del primo comma, che tutti i saldi, senza distinzione, possono essere portati a copertura di tali plusvalenze passive.

Questa norma è quella precedente relativa al fondo indennità e licenziamenti, hanno soltanto carattere sostanziale e non hanno alcun carattere fiscale. Fiscalmente resta fermo il principio per cui la differenza passiva è detraibile dal reddito lordo nell'anno in cui avviene il pagamento del debito contratto in valuta estera, e non prima, perché soltanto in tale momento la perdita è certa e determinata. Parimenti la destinazione dei saldi non determina alcun spostamento nei criteri fissati dall'articolo 2 circa la tassabilità del realizzo dei saldi attivi eccedenti la rivalutazione del capitale e delle riserve, perché, come espressamente dice l'articolo 2, confermando la formula dell'articolo 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94, la tassazione avviene qualunque sia stata la destinazione dei saldi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento da me proposto, risulta del seguente tenore:

« I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, né destinati a copertura di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del codice civile.

I detti saldi possono inoltre essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento.

L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale, devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva legale e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Fino al 31 dicembre 1953, i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi della presente legge non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1951-53, il 20 per cento del capitale sociale.

« Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Dato il momento in cui si approva la legge, propongo di spostare di un anno il termine, quindi si dovrebbe dire, al primo comma: « Fino al 31 dicembre 1954... ». Di conseguenza il triennio durante il quale i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione non possono essere distribuiti o imputati a capitale per un importo eccedente il 20 per cento del capitale sociale, risulterà essere il 1952-54.

La giustificazione di questa norma è una preoccupazione d'ordine monetario, di mercato, di non far affluire in una volta sola azioni gratuite e per consentire alle imprese di fare operazioni graduali che permettano di far affluire denaro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 che, con l'emendamento suggerito dal Ministro, che io faccio mio, risulta del seguente tenore:

« Fino al 31 dicembre 1954 i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi della presente legge non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-54, il 20 per cento del capitale sociale.

Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, secondo comma, ultima parte, e ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

« In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, né superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'articolo 2641 del Codice civile ».

Per coordinamento occorre sostituire al primo comma le parole « secondo comma » con le altre « terzo comma »; allo stesso primo comma propongo di aggiungere le parole « della presente legge » dopo le parole « 5 e 6 ».

Pertanto l'articolo 7 viene ad essere così formulato:

« Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, e ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

« In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, né superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'articolo 2641 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

« A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

« Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non esplicano efficacia, né ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, né ai fini dell'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività ».

In conseguenza dell'aggiunta del nuovo comma all'articolo 1, il quale permette la rivalutazione dei titoli azionari oltre il termine previsto dal primo comma dello stesso articolo, propongo di modificare l'ultimo comma dell'articolo 8 nel seguente modo:

« Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'articolo 1 della presente legge, non esplicano efficacia, né ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, né ai fini dell'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività ».

FERRERI. A questo comma propongo di sostituire la parola « utile » alla parola « redditi ».

VANONI, *Ministro delle finanze* e ad interim *del tesoro*. Io propongo, invece, di sostituire le parole « dei redditi » con le altre « del reddito lordo ».

PRESIDENTE. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

Pertanto l'articolo 8 viene ad essere definitivamente così formulato:

« I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'articolo 1 della presente legge, non esplicano efficacia, né ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, né ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Sono abrogati l'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e gli articoli 1 e 2 della legge 1° aprile 1949, numero 94 ».

Propongo di aggiungere, dopo le parole « gli articoli 1 », le altre « secondo comma », in quanto il primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1949, n. 94, già abrogava le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. Diversamente potrebbe sorgere il dubbio che tali articoli tornino ad aver vigore.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 9, che viene ad essere così formulato:

« Sono abrogati l'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e gli

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

articoli 1, secondo comma, e 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94 ».

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione la seguente tabella dei coefficienti di rivalutazione monetaria, allegata alla presente legge.

Anno in cui il capitale è stato investito	Coefficiente di rivalutazione monetaria	
1938 (a) . . . . .	40	
1939 . . . . .	38	
1940 . . . . .	33	
1941 . . . . .	29	
1942 . . . . .	26	
1943 . . . . .	17	
	17	} per capitali investiti al nord della linea gotica.
1944 . . . . .	8,50	
	3,60	} per capitali investiti al sud della linea gotica.
1945 . . . . .	1,80	
1946 . . . . .	1	
1947 . . . . .	1	
1948 . . . . .	1	
1949 . . . . .	1	

(a) Per i capitali investiti anteriormente, l'adeguamento monetario in rapporto al 1938 si calcola in base alle disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453 e del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40.

(È approvata).

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione del presente disegno di legge, annuncio che gli onorevoli Pieraccini, Amendola Pietro, Dugoni e Salizzoni hanno così formulato il loro ordine del giorno:

« La IV Commissione finanze e tesoro in occasione della discussione del disegno di legge " Norme sulla rivalutazione per congruaglio monetario " invita il Governo a preparare al più presto un disegno di legge sulla stessa materia per quegli enti pubblici che, in forza di disposizioni particolari, non possono procedere allo stato attuale della legislazione alla rivalutazione ».

Tale ordine del giorno è accettato dal Governo. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme sulla rivalutazione per congruaglio monetario » (2108):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaravello, Cifaldi, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Marotta, Massola, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Tremeloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi e Vicentini.

È in congedo:

Giannini Guglielmo.

La seduta termina alle 10,30.